



LICEO STATALE "MARTIN LUTHER KING"

Viale Pietro Nenni 136 – 92026 Favara (AG)

www.mlking.edu.it – agpm02000q@istruzione.it – agpm02000q@pec.istruzione.it – 0922 32516

Codice Ufficio UFWQAT – C.F. 80004380848

Regolamento delle uscite didattiche e viaggi di istruzione

Integrativo al Regolamento di Istituto

Al fine di permettere il raggiungimento delle finalità educative prefissate da questa Istituzione scolastica, tenuto conto della programmazione educativa spettante al Collegio docenti ai sensi dell'art. 7 del T.U. D.lgs 297/1994 e del PTOF della scuola, il Consiglio di Istituto del Liceo Statale "M. L. King" di Favara, ai sensi dell'art. 10 c. 3 lettera c) del D.Lgs 297/1994 individua con il presente Regolamento i criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo alle visite guidate, ai viaggi di istruzione, alle iniziative di scambio e gemellaggio, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni relative al contenimento della diffusione del virus SARS-CoV2.

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina le uscite didattiche, le iniziative di scambio e gemellaggio e i viaggi di istruzione in territorio italiano e all'estero, indipendentemente dalla durata programmata.
2. I viaggi di istruzione comprendono:

1. viaggi di integrazione culturale;
2. viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo, tra-cui-crociere-didattiche, esercitazioni in mare anche nell'ambito dei PCTO, tirocini turistici, esibizioni artistiche;
3. viaggi connessi ad attività sportiva;
4. visite guidate

3. Per la mobilità studentesca internazionale inerente i soggiorni di studio individuali all'estero, il Consiglio di classe competente acquisisce direttamente dalla scuola straniera che l'alunno interessato intende frequentare, informazioni relativamente ai piani e ai programmi di studio che l'alunno medesimo intende svolgere e al sistema di valutazione seguito presso detta scuola straniera, secondo le disposizioni ministeriali di cui alla C.M. n. 181 prot. 11086/36 del 1997.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda al protocollo già deliberato.

Art. 2 - Finalità delle attività programmate

1. Le visite guidate e i viaggi di istruzione, ivi compresi quelli connessi ad attività sportive, presuppongono, in considerazione delle motivazioni culturali didattiche e professionali che ne costituiscono il fondamento e lo scopo preminente, una precisa, adeguata programmazione didattica e culturale predisposta nelle scuole fin dall'inizio dell'anno scolastico e si configurano come esperienze di apprendimento e di crescita della personalità, rientranti tra le attività integrative della scuola.
2. Ai fini del conseguimento degli obiettivi formativi che le attività oggetto del presente Regolamento devono prefiggersi, consistenti, nell'arricchimento culturale e professionale degli studenti che vi partecipano, è necessario che gli studenti e le studentesse siano preventivamente forniti di tutti gli elementi conoscitivi e didattici idonei a documentarli sul contenuto delle iniziative stesse.
3. Le uscite didattiche e i viaggi di istruzione proposti devono avere finalità didattiche ed educative coerenti con il PECUP di cui all'allegato A del DPR 89/2010 e le Indicazioni nazionali per il Licei di cui al DM 211/2010. Tali attività sono volte a favorire anche la crescita culturale e relazionale. In ogni caso le attività devono essere funzionali agli obiettivi cognitivi, culturali e didattici peculiari a ciascun tipo di indirizzo di studi
4. Le attività proposte concorrono alla formazione personale, allo sviluppo culturale e umano degli studenti e garantiscono l'inclusione e la partecipazione di tutti gli studenti.
5. Nel perseguimento delle finalità previste, i Consigli di Classe in sede di programmazione attribuiscono priorità alla necessità di garantire la tutela dell'incolumità dei partecipanti, secondo le disposizioni di cui alla nota ministeriale prot. 2209/2012.

Art. 3 - Scelta delle destinazioni

1. La scelta delle destinazioni delle uscite e viaggi di istruzione è effettuata dai Consigli di classe in coerenza con il percorso didattico svolto dagli studenti, nel rispetto dei criteri indicati dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto. Le mete pertanto devono avere rilevanza didattica e formativa, devono prevedere attività di interesse culturale, di promozione e valorizzazione del patrimonio storico e culturale italiano e straniero.
2. In subordine all'eventuale adozione di atti e provvedimenti volti a contenere la diffusione del virus SARS-CoV2 tramite individuazione di zone sottoposte a limitazioni particolare di ordine sanitario, possono essere effettuate uscite didattiche e/o viaggi di istruzione esclusivamente nelle zone non sottoposte a limitazioni da parte delle autorità competenti.

Art. 4 - Studenti

1. Il numero minimo di studenti partecipanti per classe è pari ai due terzi degli alunni delle classi coinvolte nella medesima attività programmata, salvo eventuali motivate deroghe.
2. L'istituzione scolastica promuove tutte le azioni necessarie a garantire la partecipazione degli studenti in condizione di svantaggio socio-economico, ai sensi dell'art. 3 del dettato costituzionale, che stabilisce che compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana.
3. È opportuno che ad ogni viaggio partecipino studenti compresi nella medesima fascia di età, sussistendo tra coetanei esigenze ed interessi per lo più comuni. A tale fine, salvo necessità di tipo organizzativo, gli studenti partecipano di norma alle attività per classi parallele.

Art. 5 - Docenti

1. Nella programmazione di viaggi di istruzione e uscite didattiche è prevista l'individuazione di un numero di docenti accompagnatori adeguato al numero di studenti partecipanti, tenuto conto delle caratteristiche specifiche dei gruppi classe, delle mete scelte, della presenza di studenti disabili.
2. Salvo casi motivati, è richiesta la presenza di n. 1 docente accompagnatore ogni 15 studenti, come da indicazioni ministeriali fornite con C.M. n. 291/1992. Considerata la situazione determinata dalla diffusione del Covid-19 ancora in atto, è richiesta la disponibilità di un docente sostituto per ogni gruppo di 15 alunni al fine di evitare eventuali problemi organizzativi.
3. Viene individuato tra i docenti accompagnatori un docente referente per la verifica della corretta realizzazione delle attività e per la gestione dei rapporti necessari tra scuola e famiglia.
4. La realizzazione delle attività programmate è subordinata all'accertamento e acquisizione preventivi della disponibilità da parte dei docenti ad accompagnare gli studenti.

5. È esclusa la partecipazione di docenti esterni, ad esclusione dei docenti all'uopo individuati quali esperti esterni per la realizzazione di particolari interventi educativi e didattici.
6. Per tutti gli alunni è obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita la potestà familiare.
7. Il docente che accompagna gli allievi nei viaggi di istruzione è considerato regolarmente in servizio, con tutti i doveri che ne discendono dalla qualifica di accompagnatore, compreso quello della vigilanza.
8. I Consigli di Classe individuano prioritariamente gli accompagnatori tra i docenti appartenenti alle classi frequentate dagli alunni partecipanti alle attività, preferibilmente di materie attinenti alle finalità previste.
9. È assicurato, di norma, l'avvicendamento dei docenti accompagnatori, in modo da escludere che lo stesso docente partecipi a più di un viaggio di istruzione nel medesimo anno scolastico, comportando maggiore discontinuità nelle classi di cui è titolare.

Art. 6 - Personale non docente

1. Salvo casi di comprovata necessità, comunque sottoposta a valutazione da parte del Dirigente scolastico, è esclusa la partecipazione delle famiglie e/o esercenti la responsabilità genitoriale o ancora del tutore degli studenti, ad eccezione dei disabili con certificazione ai sensi dell'art. 3 c. 3 della Legge 104/1992,
2. A tutela degli studenti disabili di cui al comma precedente, il Consiglio di Classe dovrà prevedere la partecipazione, in via prioritaria, di un qualificato accompagnatore (docente di sostegno specializzato assegnato all'alunno e/o comunque, in caso di indisponibilità del medesimo, di un docente di sostegno interno) e, ove previsto, anche di un assistente "igienico-sanitario" e/o alla comunicazione, secondo le disposizioni di cui alla Circolare Ministeriale del 14 ottobre 1992, n. 291.
3. Il Dirigente scolastico ha facoltà di partecipare alle attività programmate; il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e il personale amministrativo hanno titolo a partecipare alle attività previa autorizzazione del Dirigente scolastico.

Art. 7 - Diritto al giorno di riposo

1. Ai sensi dell'art. 2109 del Codice Civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana. Di regola in coincidenza con la domenica.". Pertanto il personale accompagnatore ha diritto al giorno di riposo compensativo nel caso in cui il viaggio di istruzione si svolga durante la domenica. Il giorno di riposo compensativo è autorizzato dal Dirigente scolastico ed è di norma disposto nel giorno successivo al rientro dalle attività programmate, salvo necessità organizzative.
2. Non è prevista alcuna diaria di ristoro per i viaggi di istruzione.

Art. 8 - Requisiti per la realizzazione delle attività

1. Le uscite didattiche e i viaggi di istruzione sono realizzati previa presentazione di apposita scheda progettuale, che indica le caratteristiche fondamentali, le finalità educative, le attività da realizzare, il programma, i docenti accompagnatori in caso di impedimento.
2. Tutti i partecipanti a viaggi o visite debbono essere in possesso di un documento di identificazione nonché, per i viaggi all'estero, di un documento valido per l'espatrio. Tale ultimo documento può avere anche contenuto collettivo, purché ogni partecipante sia fornito di valido documento personale di identificazione.
3. La partecipazione degli studenti è subordinata all'adozione delle misure di sicurezza previste per il contenimento della diffusione del Covid-19. Gli studenti pertanto potranno partecipare solo se provvisti di mascherine di tipo FFP2 in numero adeguato e comunque nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente, nonché in merito ai requisiti del Green Pass. In prossimità della partenza, le famiglie si impegnano altresì a comunicare per iscritto tempestivamente alla scuola l'eventuale sussistenza di sintomi febbrili riconducibili al SARS-CoV2.
4. La programmazione e lo svolgimento delle attività programmate sarà effettuato curando lo scrupoloso rispetto delle norme e dei protocolli che disciplinano gli specifici settori, tra cui i musei, l'ingresso ai cinema e ai teatri, l'uso dei mezzi di trasporto, nonché delle norme sanitarie usuali; a tal fine gli studenti e le famiglie sono preventivamente informati.
5. Viene data la priorità ad uscite didattiche e viaggi di istruzione in ambito regionale e comunque limitate al territorio nazionale, fatte salve le attività da realizzare nell'ambito di iniziative nazionali o comunitarie precedentemente autorizzate o che prevedono fondi vincolati.

Art. 9 - Attività negoziale

1. L'attività negoziale inerente la realizzazione di uscite didattiche e viaggi di istruzione tiene conto dei seguenti criteri:
 1. Non devono derivare oneri o responsabilità dell'Istituzione scolastica dalla mancata o parziale realizzazione delle attività derivante da nuove disposizioni sanitarie, da sopravvenute condizioni di salute di docenti e/o studenti.
 2. Le famiglie assumono in via esclusiva i rischi derivanti dalla mancata partecipazione degli studenti alle visite e uscite programmate per cause non dipendenti dalla scuola, sollevando la stessa da qualsiasi responsabilità civile, penale e amministrativa ed esonerandola dagli adempimenti relativi alla mancata corresponsione delle quote versate per la partecipazione.
 3. Le Ditte individuate garantiscono l'adozione di specifiche e adeguate misure di sicurezza a tutela della salute dei partecipanti, sia per il trasporto, che per i

pernottamenti nelle strutture alberghiere individuate che nell'ambito di tutti i servizi connessi per l'intera durata delle attività da realizzare.

4. L'Istituzione scolastica promuove la sottoscrizione di specifiche polizze assicurative che comprendano garanzie di annullamento viaggio che prevedano il Covid-19 tra le casistiche comprese in polizza, con diritto al rimborso entro 12 mesi dall'emissione dell'ordine. Sono in ogni caso escluse le polizze che prevedano rimborsi mediante l'emissione di voucher.

5. Gli operatori economici garantiscono preventivamente, nel caso in cui l'esecuzione dell'appalto sia differita nel tempo, che lo stesso servizio possa essere erogato successivamente dall'operatore economico che s'è aggiudicato l'appalto, con lo stesso prezzo e alle stesse condizioni.

6. La scelta delle imprese di trasporto tiene nel dovuto conto le garanzie di sicurezza.

Approvato con delibera n. 3 del Consiglio di Istituto del 13/04/2022
